



Città di Randazzo
(Provincia di Catania)

REGOLAMENTO

**DPR 445/2000 APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI AI QUALI I
SETTORI OPERATIVI DOVRANNO ATTENERSI IN MATERIA DI
CONTROLLI DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Approvato con Delibera di Giunta Municipale n° 1 del 15/01/2003

CRITERI GENERALI AI QUALI GLI UFFICI DEL COMUNE DI RANDAZZO DOVRANNO ATTENERSI IN MATERIA DI CONTROLLI DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AGLI ARTICOLI 46 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE) E 47 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ) DEL D.P.R. 445/2000 NELL'ESPLICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI LORO COMPETENZA.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE ART 46 D.P.R. 445/2000

A. OGGETTO DEI CONTROLLI: devono essere sottoposti a controllo:

- a. certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000;
- b. qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti, certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di un pubblico servizio.

I controlli devono essere effettuati in relazione alle tipologie di procedimenti amministrativi per le quali sono rese, rientranti, a titolo esemplificativo, tra quelli di seguito indicate:

1. procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura agevolativa, sovvenzionale, economica od assimilabili;
2. procedimenti di appalto;
3. procedimenti nei quali le informazioni rese comportano priorità rispetto al provvedimento da emanare;
4. procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni ed autorizzazioni in settori nei quali le informazioni rese costituiscano discriminante per il provvedimento finale o per lo svolgimento dell'attività;

Si considera procedimento amministrativo una serie di atti e di operazioni posti in essere da un unico o da diversi soggetti, che solitamente culminano in un provvedimento amministrativo

B. TIPOLOGIA DEI CONTROLLI: i controlli possono essere di tipo preventivo o successivo;

Per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l'iter procedimentale.

Per controllo successivo si intende quello effettuato a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi.

C. MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI PREVENTIVI:

Il controllo preventivo deve essere attivato ogni qualvolta sussistano fondati dubbi sulla coerenza e sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed in presenza dei seguenti elementi:

- incongruenza e contraddittorietà tra i dati dichiarati, ovvero tra questi e le informazioni già in possesso dell'ufficio o comunque pervenute;
- esistenza di imprecisioni e omissioni tali da far supporre la volontà dell'interessato di rendere solo dati parziali, o comunque tali da non consentire all'ufficio una adeguata valutazione degli elementi prodotti.

Il controllo preventivo deve essere sempre attivato nei procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura agevolativa, sovvenzionale, economica od assimilabili e nei procedimenti nei quali le informazioni rese comportano priorità rispetto al provvedimento da emanare quando:

- sia stato dichiarato un reddito complessivo inferiore alla soglia dei redditi totalmente esenti da IRPEI così come determinata dalla normativa vigente;

La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF.

La sottoposizione a controllo preventivo deve essere sempre debitamente motivata.

Nelle more che venga espletato il controllo preventivo, limitatamente alle dichiarazioni da controllare, i termini di conclusione del procedimento restano sospesi, salva l'ammissione con riserva al beneficio richiesto nel caso in cui il provvedimento amministrativo di conclusione del procedimento riguardi una pluralità di soggetti.

D. MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE:

Il controllo successivo sarà effettuato esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.

Dovrà essere sottoposto a controllo un congruo numero di dichiarazioni, tale da costituire base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione, è determinata dal Dirigente dell'Ufficio e non può essere né inferiore al 5%, né superiore al 20% in riferimento al numero complessivo di autocertificazioni per ognuno dei procedimenti.

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione deve essere effettuata: